



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Sede Mandamentale di Treviso
31100 Treviso - V.le della Repubblica, 154
Tel. 0422.3155 - Fax 0422.315666
E-mail treviso@cna.it - Indirizzo Internet: www.tv.cna.it



Prot. N. 33/2015

Alle aziende associate
loro indirizzi

Treviso, 26/10/2015

CIGO ORDINARIA E CIGO EDILIZIA - DAL 24/9/2015 NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con la presente La informiamo che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 148/2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali, con effetto dagli eventi di sospensione verificatisi dal 24/9/2015 in poi, sono cambiati i termini per presentare la domanda di autorizzazione all'INPS e i requisiti soggettivi dei lavoratori da sospendere.

Termini di presentazione domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS **tassativamente entro 15 giorni dall'inizio della sospensione.**

Di conseguenza, se il giorno 24/9/2015 è stato sospeso per CIGO o CIGO Edilizia un dipendente, la domanda va presentata entro il giorno 9/10/2015 (15 giorni dal 24/9/2015)

Questa modifica dei termini di presentazione vedrà la ditta impegnata a comunicare tempestivamente all'Ufficio Paghe di CNA il verificarsi dell'evento per poter consentire l'inoltro della domanda in tempo utile.

Ricordiamo in proposito le conseguenze in caso di comunicazione tardiva della domanda:

- 1) Se la domanda è presentata in ritardo, si perde il diritto alla CIGO o CIGO Edilizia per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
(Ad esempio: domanda di CIGO per il giorno 24/9. Se anziché al 9/10/2015 la domanda è presentata come avveniva fino al 23/9/2015 entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso, ad esempio l'ultimo giorno utile 25/10, la cigo non spetta perché è riconosciuta solo dal 18/10)
- 2) Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la perdita del diritto all'integrazione salariale, l'azienda è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
(nell'esempio di cui sopra il dipendente perde il diritto alla cigo per il giorno dell'evento (24/9) e la ditta deve corrispondere una somma pari alla cigo che il lavoratore ha perso)

Lavoratori da sospendere

Anche gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante rientrano dal 24/9/2015 nel campo di applicazione della nuova CIGO.

Dalle sospensioni per eventi a partire dal 24/9/2015 in poi, è richiesto il requisito di anzianità aziendale di 90 giorni di effettivo lavoro

Ciò significa che per poter mettere in CIGO e CIGO edilizia un lavoratore (apprendista compreso) è necessario che abbia lavorato in ditta per almeno 90 giorni effettivi. (NB: su tale punto siamo in attesa di indicazioni ministeriali su come considerare eventi tipo ferie, etc)

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni.

il Direttore
G. Rosolen